



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

avere contestualmente sistematicamente celato informazioni rilevanti pertinenti l'operatività intercorsa tra l'Istituto interessato e la Parte che figurava come acquirente in quella trattativa, fatto in sé che si rivela deprecabile, ed è comunque ulteriormente indicativo di un indirizzo sviato, nel contesto del quale si fatica anzi ad individuare determinazioni assunte da MORETTI, quale Direttore Generale di BCSM, che non siano funzionali al preteso interesse economico (dei soci) di Banca CIS, tanto da lasciare ipotizzare una capacità di influenza, se non un vero e proprio *controllo* sulla Vigilanza, da parte dei referenti di quell'Istituto.

4. *Gli elementi pregiudizievoli emersi dal protocollo riservato del Direttore MORETTI all'epoca dell'allontanamento* - Secondo quanto rappresentato dall'intero Consiglio Direttivo e dall'intero Collegio sindacale, pro tempore, di Banca Centrale, in data 3 ottobre 2018 il Collegio Sindacale ha comunicato al Consiglio Direttivo che *dall'analisi del protocollo riservato istituito dall'ex direttore Generale è emersa una comunicazione contenuta all'interno di una busta chiusa avente come mittente AIF. Il Direttore dell'Agenzia, interpellato in proposito, riconosciuta la comunicazione in oggetto, confermava a Banca Centrale che la comunicazione, risalente al 2 luglio 2018, indirizzata al Coordinamento della Vigilanza d'iniziativa dell'Agenzia, intendeva segnalare possibili anomalie circa finanziamenti erogati da parte di Banca CIS nei confronti di persone fisiche e giuridiche senza merito creditizio.* Non essendo pervenuta alcuna risposta all'Agenzia segnalante, veniva anzi *inviata una nuova comunicazione in data 31/08/2018 ad esito della quale appariva riscontro da parte del Direttore MORETTI.* In concreto, le note dell'Agenzia di informazione evidenziano sistematico ricorso da parte di alcuni «clienti direzionali» di Banca CIS a sconfinamenti di conto corrente su posizioni per nulla affidate né tanto meno garantite oppure su posizioni affidate ma per importi inferiori rispetto all'utilizzato o infine su scoperti affidati solo in seguito ma comunque non adeguatamente garantiti. Rispetto a tale circostanza, già rappresentata da AIF nella nota del 2 luglio 2018, il direttore, nella



PROCEDIMENTO
PENALE

N° 500/17

Pag. 5487

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

risposta inoltrata il 13 settembre 2018, sottoscrive di non ravvisare *la correlazione riguardante il processo di concessione del credito e quello di gestione della liquidità del soggetto vigilato*, cioè assume la responsabilità di sostenere che non esista correlazione tra valutazioni inerenti le operazioni di supporto di liquidità a favore dell'Istituto Banca CIS e valutazioni relative alle dinamiche di erogazione del credito da parte di quello stesso Istituto. La circostanza appare *ictu oculi* allarmante. Non foss'altro che per il tenore complessivo dello scambio. Evidentemente imbattendosi in una apparente anomalia di operatività riscontrata presso Banca CIS, con la comunicazione in data 2 luglio 2018 AIF richiese di ricevere da parte della direzione generale comunicazione circa la possibilità che da verifiche *che eventualmente codesta Banca Centrale vorrà effettuare circa quanto segnalato, dovessero emergere condotte di amministrazione infedele o altri reati*. Si intende cioè che, in caso di eventuale riscontro positivo, l'Agenzia avrebbe rilevato contezza dell'ipotesi di un reato presupposto originante provviste suscettibili di essere in concreto impiegate nell'operatività riscontrata. A fronte del mancato riscontro, AIF inoltra al COOVIG una seconda lettera, 31 agosto 2018, con la quale, dopo aver segnalato ulteriori "elementi di anomalia che potrebbero essere di interesse anche per codesta Banca Centrale, nella sua veste di autorità di Vigilanza", richiede "di ricevere apposita comunicazione circa le iniziative avviate". Solo il 13 settembre 2018, quindi dopo oltre due mesi dalla prima richiesta, il Direttore Generale risponde ad AIF; egli afferma, con quella che ad oggi potrebbe apparire non lieve ironia – se non si trattasse di ben più marcata indole criminosa - che le informazioni ricevute sarebbero state "*prese in considerazione alla prima occasione favorevole nell'ambito dell'Attività Istituzionale di questa Autorità*". Appare evidente l'effetto conseguito dal Direttore MORETTI di ritardare, in concreto, l'iniziativa di eventuali accertamenti che l'Agenzia avrebbe potuto avviare, omettendo di riscontrare tempestivamente le richieste pervenute; al tempo stesso, la determinazione di salvaguardare la comunicazione nel proprio protocollo riservato, senza coinvolgere la struttura di Banca Centrale, denota la determinazione di governare in maniera autoreferenziale eventuali riscontri predisposti



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

per assecondare la richiesta di AIF; tenuto conto infine delle dinamiche sottostanti l'erogazione dei finanziamenti sopra descritti, è altresì evidente che MORETTI ha operato nell'interesse di Banca CIS - e a propria clamorosa salvaguardia - omettendo di rappresentare all'Agenzia circostanze di (ragionevolmete prevedibile) rilevanza penale nelle quali - ed anzi tramite le quali - si era pervenuti all'erogazione del finanziamento del 22 febbraio 2018, successivamente rinnovato. **La gestione formale tramite protocollo riservato, ed in concreto la mancata condivisione all'interno della struttura, e l'attività di interferenza attuata con il tardivo, fuorviante, riscontro alla richiesta pervenuta dall'Agenzia, nel periodo dalla prima richiesta (2 luglio 2018) e sino alla comunicazione inviata (13 settembre 2018), comprovano l'infedele e dolosamente omissiva operatività di MORETTI diretta, anche in questo caso, ad avvantaggiare Banca CIS rispetto a prevedibili iniziative interdittive suscettibili di adozione da parte degli organismi di controllo nell'interesse del sistema e dei risparmiatori.**

4b) Il favore del Direttore MORETTI ed in particolare l'attenzione alla riservatezza dei rapporti tra Banca CIS, Mohammed Ali Ismail Turki e Mohamed Ali Ashraf – Venendo al merito delle circostanze 'coperte' dal Direttore MORETTI, è opportuno qui premettere che, acquisita conoscenza delle anomalie evidenziate da AIF, ed originariamente sottoposte al vaglio della Vigilanza per le eventuali iniziative di competenza, questa stessa Autorità Giudiziaria è tenuta a valutare i fatti rappresentati al fine di le eventuali notizie di reato riscontrabili nelle circostanze descritte, con particolare rilievo per l'eventuale correlazione tra le stesse e le attuali risultanze d'indagine: posto allora che in relazione alla complessiva casistica rappresentata, per la quale manca attualmente allo stato di questi atti evidente consistenza di notizia di reato, le Autorità preposte (AIF e Vigilanza di Banca Centrale) provvederanno ulteriormente per quanto di competenza, va piuttosto già qui evidenziato – per quanto qui di effettivo interesse alle indagini tenuto conto degli